

Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — CG/UAMI — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)**(Causa T-349/15)**

(2015/C 294/94)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentante: T. Körber, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahamas)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo in bianco e nero contenente gli elementi verbali «P PRO PLAYER» — Domanda di registrazione n. 10 889 764*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 2439/2014-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Alpex Pharma/UAMI — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)**(Causa T-355/15)**

(2015/C 294/95)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Svizzera) (rappresentanti: C. Bacchini e M. Mazzitelli, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, Stati Uniti)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «ASTEX» — Domanda di registrazione n. 10 805 281

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 593/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora dovesse intervenire.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Arrom Conseil/UAMI — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Causa T-358/15)

(2015/C 294/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puig France SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «Roméo has a gun by Romano Ricci» — Domanda di registrazione n. 11 193 604

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 1020/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.